



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

Nella Camera di consiglio del 12 maggio 2021

composta dai magistrati:

- Dott. Giuseppe DE ROSA - Presidente f.f.  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario  
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario (*relatore*)

**PARERE**

**Amministrazione provinciale di Fermo; Comune di Montegiorgio; Comune di S. Vittoria in Matenano; Comune di Grottazzolina; Comune di Falerone; Comune di Belmonte Piceno; Comune di Monte Vidon Corrado; Comune di Magliano di Tenna; Comune di Montappone; Comune di Montottone; Comune di Ponzano di Fermo; Comune di Rapagnano; Comune di Monsampietro Morico; Comune di Servigliano; Comune di Monte Giberto; Comune di Monteleone di Fermo; Comune di Massa Fermana.**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “*Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale [...]*”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;

Visto, in particolare, l’articolo 7, comma 8, della richiamata legge;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 3 luglio 2003, n. 2, e del 17 dicembre 2004, n.1, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, n. 4, recante *“Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”*;

Vista la deliberazione della medesima Sezione del 3 luglio 2009, n. 9/SEZAUT/2009/INPR, recante *“Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”*;

Vista la richiesta di parere trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), acquisita in data 7 aprile 2021 al protocollo di quest’Ufficio con il numero 1844;

Vista la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato l’odierna Camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore dott. Matteo Santucci.

## **FATTO**

Con la nota citata in epigrafe, pervenuta a mezzo PEC per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), sottoscritta dal Presidente della Provincia di Fermo e dai sindaci dei comuni di Montegiorgio, S. Vittoria in Matenano, Grottazzolina, Falerone, Belmonte Piceno, Monte Vidon Corrado, Magliano di Tenna, Montappone, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Monsampietro Morico, Servigliano, Monte Giberto, Monteleone di Fermo e Massa Fermana, è stata presentata istanza di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*.

La citata disposizione consente, com’è noto, ai Comuni, alle Provincie e alle Città metropolitane, di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, di norma, se istituito, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), come peraltro avvenuto nel caso in esame.

Con la richiesta presentata i citati enti, soci della società a responsabilità limitata, a partecipazione totalmente pubblica, *“Servizi integrati Media Valle del Tenna S.r.l.”* operante

nel settore energetico e proprietaria delle reti di distribuzione di gas naturale (metano) presenti nel territorio, intendono conoscere l'orientamento di questa Sezione regionale di controllo circa la possibilità *“nell'ambito ed a seguito di una gara ad evidenza pubblica cui partecipano anche soggetti privati, di prestare assenso:*

- *alla vendita delle reti del gas metano;*
- *ovvero alla cessione dell'azienda comprensiva delle reti;*
- *ovvero alla vendita delle quote societarie dei singoli soci”*.

L'istanza, come evidente, afferma a tre distinte alternative operativo-gestionali inerenti ad *assets* patrimoniali sostanzialmente diversi, ancorché strettamente connessi, ovvero sia le *reti*, possedute non direttamente dagli enti ma della società “Servizi integrati Media Valle del Tenna S.r.l.”, *l'azienda comprensiva delle reti*, di proprietà pro quota degli enti soci, e le singole *quote* di partecipazione societaria, anch'esse di proprietà dei singoli enti.

In subordine i richiedenti sollecitano, *nel caso in cui al primo quesito venga data risposta affermativa*, delucidazioni circa la possibilità di operare *“prima dell'indizione della gara d'ambito per l'individuazione del gestore delle reti”*.

Ai fini di un più completo inquadramento della fattispecie, si riportano, sinteticamente, per quanto di interesse, talune utili informazioni.

La società “Servizi Integrati Media Valle del Tenna S.r.l.” nasce nel 2005 dalla trasformazione in società di capitali del “Consorzio intercomunale per la metanizzazione della media Valle del Tenna” costituito, con decreto prefettizio, in data 30 novembre 1981 allo scopo di provvedere alla metanizzazione di tale area territoriale.

Nel corso degli anni, il Consorzio prima e la società poi hanno realizzato, ricorrendo a finanziamenti da parte di istituti di credito ovvero fruendo di contributi regionali, le reti gas nei territori dei comuni soci.

L'attuale compagine societaria si presenta sostanzialmente omogenea con quote di partecipazione uguali per tutti gli enti soci (4%) eccezion fatta per il Comune di Montegiorgio, che detiene una quota dell'8%, e per la Provincia di Fermo, che detiene una quota del 24%.

In tale contesto, le amministrazioni richiedenti, paventando un quadro di riferimento giuridico di non agevole lettura, chiedono delucidazioni interpretative sulla normativa di settore, in particolare circa:

- l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" in particolare in merito all'eccezione di cui al comma 1, terzo periodo, a mente del quale "*Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164*";

- l'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rubricato "*Attività di distribuzione*" a mente del quale:

1. *L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. *Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.*

3. *Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.*

4. *Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.*

5. *Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi*

*inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell' articolo 2359 del Codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell' articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma.*

*6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.*

*7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.*

*8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.*

*9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.*

*Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.*

10. *Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.;*

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”*.

Conclusivamente gli istanti senza fornire *“un'adeguata prospettazione motivata di un dubbio interpretativo”*, in contrasto con i consolidati orientamenti di questa Sezione regionale di controllo (cfr., deliberazione n. 77/2013/PAR), affermano che ai quesiti posti *“può essere data risposta positiva”* e richiamano, a sostegno del proprio indirizzo, alcuni pareri rilasciati da diverse Sezioni regionali di controllo, peraltro, non perfettamente coerenti con il caso di specie sotto il profilo delle questioni trattate e di orientamento non univoco (Sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 295/2013/PAR; Sezione regionale di controllo Veneto deliberazione n. 247/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli-Venezia-Giulia deliberazione n. FVG/68/2012/PAR).

## **DIRITTO**

L'istanza di parere in esame è diretta ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*.

La norma dispone che le Regioni, e, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

Il consolidato orientamento elaborato dalla magistratura contabile in materia di attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, considerata la natura *sui generis* di tale funzione, incardinata in un complesso articolato di competenze di controllo, esclude che il rilascio di pareri possa configurarsi quale servizio consulenziale generale e indistinto a favore delle amministrazioni territoriali, con la conseguente necessità di verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle singole istanze sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo.

La Sezione delle Autonomie, in coerenza con l'esposta esigenza, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento, ha definito gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo con la deliberazione n. 4/AUT/2004, successivamente integrata con la deliberazione n. 9/AUT/2009, mentre con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, ha contribuito a precisare i criteri di ammissibilità di richieste di parere afferenti a specifiche fattispecie.

Di particolare rilievo, ai fini della delimitazione della nozione di contabilità pubblica, delimitazione necessaria al fine di evitare che tale concetto trascinando qualsivoglia ambito amministrativo, giacché ogni attività amministrativo-gestionale potenzialmente riverbera in fenomeni di natura contabile (finanziaria), appare la deliberazione n. 54/2010/CONTR adottata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo in data 16 novembre 2010.

In argomento è, altresì, intervenuta, come accennato, questa Sezione regionale di controllo, che ha fissato criteri e principi per una corretta attivazione della funzione consultiva presso la Sezione stessa, prevedendo, tra l'altro, che l'istanza di parere debba esporre *“la prospettazione di una tesi interpretativa e suo fondamento”* nonché fornire *“un'adeguata prospettazione motivata di un dubbio interpretativo”* (cfr., deliberazione n. 77/2013/PAR).

### **Ammissibilità sotto il profilo soggettivo**

L'ammissibilità soggettiva di una richiesta di parere deve essere vagliata considerando sia la legittimazione dell'amministrazione richiedente sia la legittimazione dell'organo sottoscrittore dell'istanza.

Nel caso in esame è palese la legittimazione delle amministrazioni richiedenti, una Provincia e diversi comuni, giacché ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la richiesta di parere può essere formulata dalle Regioni e, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

L'istanza risulta, altresì, legittimamente sottoscritta dagli organi rappresentativi degli enti richiedenti, ovverossia dal Presidente della Provincia di Fermo e dai sindaci dei comuni indicati in epigrafe, nonché presentata, in piena coerenza con gli indirizzi di questa Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (cfr., deliberazione n. 77/2013/PAR).

Sotto il profilo soggettivo, dunque, l'istanza deve considerarsi ammissibile.

### **Ammissibilità sotto il profilo oggettivo**

Valutata l'ammissibilità soggettiva della pervenuta istanza di parere, appare imprescindibile, in ossequio alla vigente normativa e in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, procedere al vaglio dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo.

A tal fine, occorre appurare che i quesiti posti siano inerenti alla materia della contabilità pubblica e siano dotati dei previsti requisiti di generalità e astrattezza.

L'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti deve, infatti, svolgersi nel rispetto del criterio della materia che forma oggetto dell'istanza di parere (contabilità pubblica) e deve evitare il concretizzarsi di interferenze con le funzioni requirenti o giudicanti della magistratura contabile ovvero di altri plessi magistratuali, nonché di ingerenze in procedimenti amministrativo-gestionali, anche *in nuce*, che andrebbero a configurare, di fatto, una sorta di non consentita cogestione amministrativa.

Circa l'ampiezza della nozione di "contabilità pubblica", quale primario presupposto della funzione consultiva, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che essa deve assumere un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, *"l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*, precisando, altresì, che se è vero che *"ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico"* (cfr., deliberazione n. 5/AUT/2006).

In argomento, le Sezioni Riunite sono intervenute affermando che il concetto di contabilità pubblica *"consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*, con conseguente necessità di valorizzare sia la distinzione tra l'attività di gestione e l'attività di amministrazione, sia l'autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo, e precisando che la funzione consultiva deve svolgersi, al fine di garantirne la completezza, anche *"nei confronti di quei*

*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr., deliberazione n. 54/2010/CONTR).*

*Da ciò deriva che "ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica", limitatamente, tuttavia, "alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio".*

Sulla base delle richiamate coordinate interpretative, la richiesta di parere in esame deve considerarsi oggettivamente inammissibile.

I quesiti prospettati dalle amministrazioni istanti risultano, infatti, non inerenti alla materia della contabilità pubblica così come definita quale oggetto dell'attività consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Come specificato dalla richiamata giurisprudenza, infatti, pur se alla quasi totalità delle attività amministrativo-gestionali e dei provvedimenti amministrativi segue una espressione contabile, la disciplina sulla quale può svolgersi l'attività consultiva è solo quella attinente a tale "fase discendente", distinta dal momento sostanziale e antecedente del procedimento amministrativo-gestionale, non disciplinato, nei termini anzidetti, da norme aventi carattere contabilistico (cfr., *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 11/2020/PAR).

L'eventuale mera sussistenza di un riflesso finanziario, ovvero economico-patrimoniale, non può, infatti, assumere valenza dirimente ai fini della univoca qualificazione di "istanza in materia di contabilità pubblica" (cfr., *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazioni n. 81/2016/PAR e n. 11/2020/PAR).

Si rappresenta, altresì, che ai fini dell'eventuale ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, apparirebbero carenti i necessari requisiti di generalità e di astrattezza dei quesiti formulati.

Le questioni principali prospettate dalle amministrazioni richiedenti, circa la possibilità “nell’ambito ed a seguito di una gara ad evidenza pubblica cui partecipano anche soggetti privati, di prestare assenso:

- alla vendita delle reti del gas metano;
- ovvero alla cessione dell’azienda comprensiva delle reti;
- ovvero alla vendita delle quote societarie dei singoli soci”;

appaiono, infatti, eccessivamente concrete e inerenti a specifici procedimenti amministrativo-gestionali, che, da quanto in atti, risultano *in nuce*.

In tale contesto giuridico-fattuale, un eventuale accoglimento dell’istanza andrebbe a configurare una illegittima ingerenza di un organo magistratuale nell’alveo della autonomia amministrativa degli enti richiedenti, risolvendosi, di fatto, in un non consentito intervento di cogestione nonché in una verifica preliminare di legittimità di specifiche operazioni.

Per quanto affermato, il quesito subordinato (*nel caso in cui al primo quesito venga data risposta affermativa, se ciò sia possibile prima della Gara d’Ambito per l’individuazione del gestore delle reti*) deve considerarsi assorbito.

Si ritiene, tuttavia, opportuno, per completezza, esporre talune brevi considerazioni in merito agli orientamenti giurisprudenziali richiamati in atti dagli istanti.

Le citate deliberazioni (Sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 295/2013/PAR; Sezione regionale di controllo Veneto deliberazione n. 247/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli-Venezia-Giulia deliberazione n. FVG/68/2012/PAR), le cui indicazioni di principio non possono non condividersi, sono state adottate considerando istanze e fattispecie non perfettamente coincidenti con quelle all’esame e, dunque, ad esse non sovrapponibili.

In tal senso, dirimente appare la diversità inerente all’oggetto dei quesiti proposti, nel presente parere solo latamente intesi ad ottenere delucidazioni circa l’assetto proprietario delle reti gas, unico aspetto che le richiamate pronunzie considerano riconducibile “alla disciplina del patrimonio”, dunque, alla nozione di contabilità pubblica, e al concreto assetto proprietario delle reti che caratterizza le situazioni di fatto sulle quali le diverse istanze vanno ad incardinarsi, in relazione alla qual fattispecie, qui si annota, si è significativamente precisato che l’attribuzione in proprietà ovvero in disponibilità del privato delle reti e degli impianti si giustifica esclusivamente se strettamente correlata con la durata e i limiti del

regime concessorio, su base contrattuale e a seguito di gara (*cfr.*, Sezione regionale di controllo Lombardia deliberazioni n. 141/2015/PAR e n. 277/2016/PAR.).

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara inammissibile la richiesta di parere in esame.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Consiglio delle autonomie locali (CAL) al fine del successivo inoltro:

- al Presidente, al Presidente del Consiglio provinciale e all'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Fermo;
- ai sindaci, ai presidenti dei Consigli comunali e agli Organi di revisione economico-finanziaria dei comuni richiamati in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sui siti internet delle amministrazioni istanti secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'articolo 85, e, in particolare, il comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 26-*ter* del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il Relatore  
Matteo Santucci  
f.to digitalmente

Il Presidente f.f.  
Giuseppe De Rosa  
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 12 maggio 2021

Il Direttore della Segreteria  
dott.ssa Barbara Mecozzi  
f.to digitalmente